



Allegato 1)

CITTA' DI ASTI

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 26 marzo 2018

INDICE

	TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI	
Art. 1	Ambito di applicazione e finalità del regolamento	Pag. 4
Art. 2	Contenuto del regolamento	Pag. 4
Art. 3	Funzionario responsabile per la gestione dei tributi	Pag. 4
	TITOLO II – DIRITTO DI INTERPELLO	
Art. 4	Oggetto	Pag. 5
Art. 5	Presentazione dell’istanza di interpello	Pag. 5
Art. 6	Contenuto delle istanze	Pag. 6
Art. 7	Inammissibilità delle istanze	Pag. 6
Art. 8	Adempimenti del Comune	Pag. 7
Art. 9	Efficacia della risposta all’istanza di interpello	Pag. 7
	TITOLO III – ACCERTAMENTO CON ADESIONE	
Art. 10	Oggetto dell’adesione	Pag. 8
Art. 11	Ambito di applicazione	Pag. 8
Art. 12	Attivazione del procedimento	Pag. 9
Art. 13	Procedimento ad iniziativa dell’ufficio	Pag. 9
Art. 14	Procedimento ad iniziativa del contribuente	Pag. 10
Art. 15	Invito a comparire	Pag. 10
Art. 16	Esito negativo del procedimento	Pag. 11
Art. 17	Atto di accertamento con adesione	Pag. 11
Art. 18	Modalità di pagamento	Pag. 11
Art. 19	Perfezionamento ed effetti della definizione	Pag. 12
	TITOLO IV – RECLAMO E MEDIAZIONE	
Art. 20	Oggetto	Pag. 12
Art. 21	Effetti	Pag. 13
Art. 22	Competenza	Pag. 13
Art. 23	Valutazione	Pag. 14
Art. 24	Perfezionamento e sanzioni	Pag. 14
	TITOLO V - AUTOTUTELA	
Art. 25	Applicazione dell’autotutela	Pag. 14
Art. 26	Ipotesi e oggetto di annullamento, esercizio del potere di autotutela	Pag. 15
Art. 27	Procedimento	Pag. 16
Art. 28	Effetti	Pag. 16
	TITOLO VI - RISCOSSIONE	
Art. 29	Regole generali per la riscossione e importi minimi	Pag. 16
Art. 30	Sospensione del versamento	Pag. 18

	TITOLO VII – RATEAZIONE DEL PAGAMENTO	
Art. 31	Oggetto di rateazione e criteri di ammissione al beneficio della rateazione	Pag. 18
Art. 32	Domanda di rateazione: contenuto, termini e modalità di presentazione	Pag. 18
Art. 33	Modalità di rateazione e decadenza dal beneficio	Pag. 19
Art. 34	Disciplina della rateazione per importi iscritti a ruolo	Pag. 20
	TITOLO VIII – RIMBORSO, COMPENSAZIONE, INTERESSI E DISPOSIZIONI FINALI	
Art. 35	Rimborso	Pag. 21
Art. 36	Compensazione	Pag. 21
Art. 37	Interessi	Pag. 22
Art. 38	Disposizioni finali	Pag. 22

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Ambito di applicazione e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare riconosciuta al Comune dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, detta la disciplina generale delle entrate tributarie, al fine di garantire il buon andamento dell'attività del Comune, quale soggetto attivo delle proprie entrate. Le norme del presente regolamento disciplinano altresì una serie di istituti che mirano a semplificare l'attività di accertamento con la partecipazione dei contribuenti, a rispondere alle esigenze di efficacia e di riduzione degli adempimenti, a prevenire l'insorgenza di controversie, ad instaurare con i contribuenti rapporti improntati a principi di correttezza, collaborazione e trasparenza.
2. La disciplina delle singole entrate è definita da apposito regolamento. Le norme del presente regolamento si applicano in quanto non in contrasto con le norme contenute nei regolamenti di disciplina delle singole entrate che prevalgono in ossequio al criterio di specialità.

Articolo 2 – Contenuto del regolamento

1. Al fine di cui all'articolo 1, vengono disciplinati i seguenti istituti:
 - diritto di interpello;
 - accertamento con adesione;
 - reclamo e mediazione;
 - autotutela;
 - rateazione del pagamento;
 - rimborso e compensazione.
2. Costituisce altresì oggetto di disciplina regolamentare le regole generali per la riscossione, con la determinazione degli importi minimi per il versamento, il rimborso e l'accertamento dei tributi, nonché la misura annua degli interessi dovuti per rapporti di credito e debito e per provvedimenti di rateazione.

Articolo 3 – Funzionario responsabile per la gestione dei tributi

1. Nel caso di gestione diretta, il Comune designa per ogni tributo un funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2. Nel caso di gestione in concessione delle attività di accertamento e riscossione dei tributi, anche in maniera disgiunta, a uno dei soggetti indicati dall'articolo 52, comma 5, lettera b), del D.Lgs. n. 446 del 1997, le attribuzioni di cui al comma precedente spettano al Concessionario.

TITOLO II – DIRITTO DI INTERPELLO

Articolo 4 – Oggetto

1. Il presente titolo è formulato ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, degli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, e disciplina il diritto di interpello di cui alla lettera a) del medesimo articolo 11 per i tributi locali.

Articolo 5 – Presentazione dell'istanza di interpello

1. Ciascun contribuente, qualora ricorrano condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di una disposizione normativa riguardante tributi comunali e sulla corretta qualificazione di una fattispecie impositiva alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, può inoltrare al Comune istanza di interpello. Non possono formare oggetto di interpello fattispecie sulle quali il Comune abbia fornito istruzioni, chiarimenti ed interpretazioni di carattere generale. In tal evenienza il Comune comunica all'interessato le istruzioni già emesse con invito ad ottemperarvi.
2. L'istanza di interpello deve riguardare l'applicazione della disposizione tributaria a casi concreti e personali. L'interpello non può essere proposto con riferimento ad accertamenti tecnici.
3. L'istanza di interpello può essere presentata anche dai soggetti che in base a specifiche disposizioni di legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto dei contribuenti o sono tenuti insieme con questi o in loro luogo all'adempimento di obbligazioni tributarie.
4. Le Associazioni sindacali e di categoria, i Centri di Assistenza Fiscale, gli Studi professionali possono presentare apposita istanza relativa al medesimo caso che riguarda una pluralità di associati, iscritti o rappresentati. In tal caso la risposta fornita dal Comune non produce gli effetti di cui all'articolo 9.
5. L'istanza di interpello deve essere presentata prima della scadenza dei termini previsti dalla legge per la presentazione della dichiarazione o per l'assolvimento di altri obblighi tributari

aventi ad oggetto o comunque connessi alla fattispecie cui si riferisce l'istanza medesima senza che, a tali fini, assumano valenza i termini concessi al Comune per rendere la propria risposta.

6. L'istanza di interpello, redatta in carta libera ed esente da bollo, è presentata al Comune mediante consegna a mano, o mediante spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento o per via telematica attraverso posta elettronica certificata (PEC).
7. La presentazione dell'istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

Articolo 6 – Contenuto delle istanze

1. L'istanza di interpello deve contenere a pena di inammissibilità:
 - a) i dati identificativi del contribuente e l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni del Comune e deve essere comunicata la risposta;
 - b) la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale sul quale sussistono obiettive condizioni di incertezza della norma o della corretta qualificazione di una fattispecie impositiva;
 - c) le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione;
 - d) l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;
 - e) la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante.
2. All'istanza di interpello deve essere allegata copia della documentazione non in possesso del Comune ed utile ai fini della soluzione del caso prospettato.
3. Nei casi in cui le istanze siano carenti dei requisiti di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1 del presente articolo, il Comune invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni. I termini della risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.

Articolo 7 – Inammissibilità delle istanze

1. L'istanza di interpello è inammissibile se:
 - è priva dei requisiti di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b);
 - non è presentata preventivamente ai sensi dell'articolo 5, comma 5;
 - non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza ai sensi dell'articolo 5, comma 1;

- ha ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;
- verte su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza, ivi compresa la notifica del questionario di cui all'articolo 1, comma 693, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- il contribuente, invitato a integrare i dati che si assumono carenti ai sensi dell'articolo 6, comma 3, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.

Articolo 8 – Adempimenti del Comune

1. La risposta, scritta e motivata, fornita dal Comune è comunicata al contribuente mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o mediante PEC, quest'ultima se indicata nell'istanza di interpello, entro 90 giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza di interpello da parte del Comune.
2. Quando non sia possibile fornire una risposta sulla base del contenuto dell'istanza e dei documenti allegati, il Comune può richiedere, una sola volta, al contribuente di integrare l'istanza di interpello o la documentazione allegata. In tal caso il termine di cui al primo comma si interrompe alla data di ricevimento, da parte del contribuente, della richiesta del Comune e inizia a decorrere dalla data di ricezione, da parte del Comune, della integrazione. La mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine di 1 anno comporta rinuncia all'istanza di interpello, ferma restando la facoltà di presentazione di una nuova istanza, ove ricorrano i presupposti previsti dalla legge.
3. Le risposte fornite dal Comune sono pubblicate sul sito internet del Comune di Asti, nell'apposita sezione dedicata al Servizio Gestione Tributi.

Articolo 9 – Efficacia della risposta all'istanza di interpello

1. La risposta ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente istante, limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell'istanza di interpello. Tale efficacia si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla medesima fattispecie oggetto dell'istanza di interpello, salvo modifiche normative.
2. Qualora la risposta su istanze ammissibili e recanti l'indicazione della soluzione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), non pervenga entro il termine di cui all'articolo 8, comma

- 1, si intende che il Comune concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal contribuente.
3. Sono nulli gli atti amministrativi emanati in difformità della risposta fornita dal Comune, ovvero dell'interpretazione sulla quale si è formato il silenzio assenso.
 4. Il Comune può successivamente rettificare la propria risposta, con atto da comunicare mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o mediante PEC, quest'ultima se indicata nell'istanza di interpello, con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante.
 5. Le risposte alle istanze di interpello non sono impugnabili.

TITOLO III – ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Articolo 10 – Oggetto dell'adesione

1. Il presente titolo, adottato ai sensi dell'articolo 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ha per oggetto la disciplina dell'istituto dell'accertamento con adesione, secondo le disposizioni del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, come modificato dal decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. L'accertamento con adesione è introdotto nell'ordinamento comunale con l'obiettivo di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, anche al fine di ridurre gli adempimenti dei contribuenti, di limitare il ricorso al contenzioso e di anticipare la riscossione.
2. L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del contribuente, nel rispetto delle disposizioni che seguono e delle norme contenute nel D.Lgs. n. 218 del 1997.

Articolo 11 – Ambito di applicazione

1. Il procedimento di definizione può essere applicato in tutti i casi in cui l'accertamento sia fondato su elementi di natura presuntiva o su valutazioni estimative. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo; esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.
2. Il procedimento di definizione non si applica:
 - nei casi in cui l'accertamento sia basato sugli elementi oggettivi fissati dalla legge per la determinazione del tributo;

- nell'ambito delle attività di mero controllo formale finalizzate alla liquidazione e riscossione del tributo;
 - ai soli fini di ridurre le sanzioni amministrative applicate dall'Ente per le violazioni degli obblighi di dichiarazione o di pagamento del tributo.
3. Nel caso di più coobbligati, il procedimento di definizione può essere perfezionato anche con l'adesione di uno solo degli obbligati al rapporto tributario.
 4. La definizione può essere effettuata anche solo per alcuni dei periodi di riferimento del tributo.
 5. In sede di contraddittorio, il Comune deve compiere una attenta valutazione del rapporto costi-benefici dell'operazione, tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, nonché degli oneri e del rischio di soccombenza di un eventuale ricorso. In ogni caso resta fermo il potere-dovere del Comune di rimuovere, nell'esercizio dell'autotutela, gli atti di accertamento rivelatisi infondati o illegittimi.
 6. Il soggetto competente alla gestione della procedura di accertamento con adesione è il funzionario responsabile del tributo.

Articolo 12 – Attivazione del procedimento

1. Il procedimento di definizione con adesione può essere attivato:
 - su iniziativa dell'ufficio, prima della notifica dell'avviso di accertamento;
 - su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.

Articolo 13 – Procedimento ad iniziativa dell'ufficio

1. Il Comune, in presenza di situazioni che rendono opportuna l'instaurazione della definizione con il contribuente, dopo aver predisposto l'atto di accertamento, ma prima della sua notifica, invia al contribuente un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica, con l'indicazione del tributo oggetto di accertamento e del relativo periodo d'imposta, degli elementi su cui si fonda l'accertamento con adesione, nonché del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.
2. Non costituiscono invito ai sensi del precedente comma le richieste di chiarimenti preliminari all'attività di accertamento tributario, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico ecc., che il Comune può

rivolgere ai contribuenti in quanto non rientrano nelle fattispecie gestibili attraverso l'accertamento con adesione.

3. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte del Comune non riveste carattere di obbligatorietà.
4. In caso di ingiustificata mancata comparizione del contribuente, il Comune procede a notificare l'avviso di accertamento.
5. La mancata attivazione del procedimento da parte del Comune lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa, a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, qualora riscontri nell'atto aspetti che possano portare ad una revisione della pretesa tributaria del Comune.

Articolo 14 – Procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Il contribuente al quale sia stato notificato un avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui precedente articolo 13, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione tributaria provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione indicando il proprio recapito, anche telefonico.
2. L'impugnazione dell'avviso preclude la possibilità di richiedere l'accertamento con adesione, ovvero, se l'istanza è stata già presentata, comporta la rinuncia alla stessa e la chiusura d'ufficio del procedimento di definizione.
3. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza stessa, sia i termini per l'impugnazione sia quelli di pagamento del tributo. Nessun effetto sospensivo sarà riconosciuto alle istanze presentate in mancanza dei necessari presupposti applicativi dell'istituto dell'accertamento con adesione o comunque non adeguatamente motivate dal contribuente relativamente all'esistenza nel caso specifico del necessario requisito della materia concordabile.

Articolo 15 – Invito a comparire

1. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, il Comune, anche telefonicamente o telematicamente, formula al contribuente un invito a comparire, contenente la data e il luogo in cui il contribuente stesso o un suo rappresentante dovrà presentarsi per l'instaurazione del contraddittorio.

2. L'invito non costituisce un obbligo per il Comune che è comunque tenuto a comunicare il mancato accoglimento dell'istanza.
3. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato nell'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
4. Eventuali motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.
5. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'eventuale esito negativo della procedura, viene dato atto in un succinto verbale.

Articolo 16 – Esito negativo del procedimento

1. Oltre al caso di rinuncia del contribuente, il procedimento si conclude con esito negativo qualora non si addivenga alla definizione con adesione del rapporto tributario per mancato raggiungimento dell'accordo tra il contribuente e il Comune.
2. Dell'esito negativo del contraddittorio deve essere dato atto nel verbale consegnato in copia al contribuente o comunicatogli tempestivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o procedure telematiche con valore legale.

Articolo 17 – Atto di accertamento con adesione

1. A seguito del contraddittorio ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, il Comune redige in duplice esemplare l'atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo e dal contribuente o da un suo rappresentante, nominato nelle forme di legge.
2. Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la determinazione del tributo, delle sanzioni e degli interessi dovuti, nonché le modalità ed i termini per il pagamento.

Articolo 18 – Modalità di pagamento

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell'atto.
2. Le somme dovute possono, a seguito di apposita istanza, essere versate anche ratealmente in un massimo di 8 rate trimestrali di pari importo o in un massimo di 16 rate trimestrali se le

somme dovute superano euro 50.000,00. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1. Le rate successive alla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura stabilita dall'articolo 37, comma 2, calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata.

3. Entro 10 giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata il contribuente fa pervenire al Comune la quietanza dell'avvenuto pagamento.
4. Il mancato pagamento delle somme dovute sulla base dell'accordo perfezionato comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e il recupero coattivo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni in misura piena.

Articolo 19 – Perfezionamento ed effetti della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento di cui al precedente articolo 18, comma 1, ovvero con il versamento della prima rata, in caso di rateazione.
2. Con il perfezionamento dell'atto di adesione, il rapporto tributario che è stato oggetto del procedimento, risulta definito. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte del Comune.
3. L'intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità per il Comune di procedere ad accertamenti integrativi nel caso in cui la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data medesima.
4. L'avviso di accertamento, eventualmente notificato, perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.
5. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge.

TITOLO IV – RECLAMO E MEDIAZIONE

Articolo 20 – Oggetto

1. Il presente titolo disciplina il procedimento amministrativo dell'istituto del reclamo e mediazione previsto dall'articolo 17 bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, come modificato dal decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, e si applica alle

controversie instaurate dal 1° gennaio 2016 sugli atti tributari emessi dal Comune nei limiti di valore indicato dal comma 2.

2. Ai sensi del predetto articolo 17 bis, per le controversie di valore non superiore a 50.000,00 euro, importo così fissato dall'articolo 10 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, applicabile agli atti impugnabili notificati a decorrere dal 1° gennaio 2018, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. Il valore è determinato secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992, vale a dire l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato. In caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.

Articolo 21 – Effetti

1. Con la presentazione del ricorso il Comune trasmette al ricorrente, anche in forma telematica, una comunicazione nella quale sono indicati: l'ufficio competente, l'oggetto del procedimento promosso, il responsabile preposto all'esame del reclamo e della mediazione competente anche all'adozione dell'atto finale, la data entro la quale deve concludersi il procedimento.
2. Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di 90 giorni dalla data di notifica, termine entro il quale deve essere conclusa la procedura di cui al presente articolo. Si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.
3. Il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla scadenza del termine di cui al comma 2.
4. La riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla scadenza del termine di cui al comma 2, fermo restando che in caso di mancato perfezionamento della mediazione sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi d'imposta.
5. La sospensione della riscossione non opera con riferimento alle istanze improponibili ossia che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 17 bis del D.Lgs. n. 546 del 1992.

Articolo 22 - Competenza

1. Il soggetto competente all'esame del reclamo e della proposta di mediazione è individuato con apposito atto della Giunta comunale e deve essere un soggetto diverso dal responsabile del procedimento.

2. In caso di concessione a terzi, gli atti tributari emessi in forza della concessione devono essere compatibili con le disposizioni del presente titolo ai fini dell'esperimento del reclamo e della mediazione.

Articolo 23 - Valutazione

1. Il Comune, se non intende accogliere il reclamo o l'eventuale proposta di mediazione, formula d'ufficio una propria proposta avuto riguardo all'eventuale incertezza delle questioni controverse, al grado di sostenibilità della pretesa e al principio di economicità dell'azione amministrativa.
2. Entro il termine di 90 giorni dalla presentazione del ricorso, il Comune adotta e trasmette il provvedimento nel quale indica l'esito del procedimento.
3. Al fine di agevolare la definizione della controversia, il Comune può invitare il contribuente a trasmettere memorie o altri documenti utili nonché convocare un incontro, anche su istanza del contribuente.

Articolo 24 – Perfezionamento e sanzioni

1. Nelle controversie aventi ad oggetto un atto impositivo o di riscossione, la mediazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di 20 giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo tra le parti, delle somme dovute ovvero della prima rata.
2. Per il versamento delle somme dovute si applicano le disposizioni, anche sanzionatorie, previste per l'accertamento con adesione dall'articolo 8 del D.Lgs. n. 218 del 1997 e dall'articolo 18 del presente regolamento.
3. Nelle controversie aventi per oggetto la restituzione di somme la mediazione si perfeziona con la sottoscrizione di un accordo nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. L'accordo costituisce titolo per il pagamento delle somme dovute al contribuente.
4. Le sanzioni amministrative si applicano nella misura del 35% del minimo previsto dalla legge.

TITOLO V – AUTOTUTELA

Articolo 25 – Applicazione dell'autotutela

1. Il Comune applica nella gestione dei propri tributi l'istituto dell'autotutela sulla base dei principi stabiliti dall'articolo 2 quater del decreto legge 30 settembre 1994, n. 564, come

modificato dal decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159, e dal decreto del Ministero delle finanze 11 febbraio 1997, n. 37.

2. L'esercizio corretto e tempestivo dell'autotutela costituisce doveroso canone di comportamento per il Comune che procederà all'annullamento totale o parziale dell'atto tutte le volte in cui, con valutazione obiettiva ed imparziale, riconosca che l'atto stesso sia affetto da illegittimità o da infondatezza.

Articolo 26 – Ipotesi e oggetto di annullamento, esercizio del potere di autotutela

1. Le ipotesi in cui è possibile procedere all'annullamento in via di autotutela, in tutto o in parte di atti impositivi illegittimi o infondati, sono quelle esemplificate nell'articolo 2 del citato D.M. n. 37 del 1997, e quindi in caso di:
 - errore di persona;
 - errore logico o di calcolo;
 - errore sul presupposto del tributo;
 - doppia imposizione;
 - mancata considerazione di pagamenti regolarmente eseguiti;
 - mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza;
 - sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;
 - errore materiale del soggetto passivo, facilmente riconoscibile.
2. Oggetto di annullamento in via di autotutela possono essere non solo gli atti di imposizione tipici (avvisi di accertamento) o quelli di irrogazione delle sanzioni tributarie, ma in genere tutti gli atti che comunque incidono negativamente nella sfera giuridica del contribuente.
3. Il potere di autotutela è esercitabile senza limiti di tempo anche se:
 - l'atto è divenuto definitivo per avvenuto decorso dei termini per ricorrere;
 - il ricorso presentato è stato respinto per motivi di ordine formale;
 - vi è pendenza di giudizio;
 - il contribuente non ha prodotto alcuna istanza.
4. Non è consentito l'esercizio dell'autotutela nel caso sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al Comune per motivi di ordine sostanziale.
5. L'annullamento degli atti comporta la restituzione delle somme indebitamente corrisposte dal soggetto obbligato.
6. L'annullamento di un atto invalido non ne impedisce la sua sostituzione, entro i termini di decadenza stabiliti dalla legge.

Articolo 27 – Procedimento

1. Il potere di annullamento in via di autotutela spetta al funzionario responsabile del tributo competente ad emettere l'atto che viene annullato e va esercitato con l'osservanza delle forme richieste per l'emanazione dell'atto stesso.
2. Per l'avvio del procedimento non è necessario alcun atto di iniziativa del contribuente, la cui eventuale sollecitazione in tal senso non determina alcun obbligo giuridico di provvedere e tanto meno di provvedere nel senso prospettato dal richiedente.
3. Il provvedimento di annullamento così come quello di rigetto dell'istanza del contribuente vanno comunicati all'interessato. Se è pendente ricorso, l'atto di annullamento va trasmesso anche all'organo giurisdizionale per la conseguente pronuncia.

Articolo 28 – Effetti

1. Nei casi di annullamento o revoca parziali dell'atto il contribuente può avvalersi degli istituti di definizione agevolata delle sanzioni previsti per l'atto oggetto di annullamento o revoca alle medesime condizioni esistenti alla data di notifica dell'atto purché rinunci al ricorso. In tale ultimo caso le spese del giudizio restano a carico delle parti che le hanno sostenute; tali disposizioni non si applicano alla definizione agevolata prevista dall'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
2. L'annullamento o la revoca parziali non sono impugnabili autonomamente.

TITOLO VI – RISCOSSIONE

Articolo 29 – Regole generali per la riscossione e importi minimi

1. In deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997, il versamento spontaneo delle entrate tributarie deve essere effettuato direttamente sul conto corrente di tesoreria dell'Ente impositore ovvero sui conti correnti postali ad esso intestati, o mediante il sistema dei versamenti unitari di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori.
2. Sulla base di valutazioni di efficacia, efficienza, ed economicità del servizio, la riscossione coattiva dei tributi può essere effettuata con:
 - la procedura dell'ingiunzione di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, seguendo anche le disposizioni contenute nel titolo II del decreto del Presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, nel caso in cui la riscossione coattiva è

svolta in proprio dall'Ente locale o è affidata ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del D.Lgs. n. 446 del 1997;

- la procedura del ruolo di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, se la riscossione coattiva è affidata agli Agenti della riscossione, nel rispetto delle norme che ne prevedono l'utilizzo ai sensi del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito in legge 1 dicembre 2016, n. 225. A tal fine il Consiglio Comunale adotta apposita deliberazione per affidare le entrate all'Agente nazionale.
- 3. Nel caso di riscossione coattiva a mezzo ingiunzione di pagamento di cui al R.D. n. 639 del 1910, sono poste a carico del debitore le spese per la formazione e la notifica dell'ingiunzione, nonché tutte le spese di procedura secondo l'entità fissata con il D.M. 21 novembre 2000 o altro successivo decreto ministeriale, in quanto compatibile. Le spese non rientranti nel suddetto decreto sono approvate dalla Giunta comunale in ragione della congruità e proporzionalità rispetto alla spesa effettiva del processo di lavoro.
- 4. L'attività di riscossione coattiva dei tributi locali è soggetta al termine di decadenza previsto dall'articolo 1, comma 163, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.
- 5. L'adozione di misure e azioni cautelari ed esecutive deve rispondere a criteri di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, tenuto conto dell'importo posto in riscossione e delle consistenze patrimoniali e reddituali del debitore.
- 6. Non si procede alla riscossione spontanea qualora l'importo complessivo dovuto per l'intero anno risulti inferiore a euro 10,00, fatti salvi eventuali limiti inferiori previsti dai regolamenti di disciplina delle singole entrate. Il predetto importo si intende riferito al singolo tributo dovuto per ogni anno, e non alle singole rate di acconto e di saldo. Resta fermo che i versamenti a titolo di ravvedimento operoso devono essere sempre eseguiti.
- 7. Non si fa luogo all'emissione di atti di accertamento e di riscossione coattiva qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di tributo, sanzioni ed interessi, risulti inferiore a euro 20,00, con riferimento a ogni periodo di imposta, salvo ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.
- 8. E' determinato in euro 10,00 l'importo a carico del contribuente a titolo di recupero spese di emissione e di notifica degli avvisi di accertamento.

Articolo 30 – Sospensione del versamento

1. Con deliberazione della Giunta comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti interessati da calamità naturali di grave entità. La Giunta può altresì stabilire i termini entro i quali devono essere effettuati i versamenti, nel caso in cui non si siano potuti rispettare i termini per oggettive difficoltà derivanti da cause esterne e del tutto indipendenti dalla volontà dei contribuenti.

TITOLO VII – RATEAZIONE DEL PAGAMENTO

Articolo 31 – Oggetto di rateazione e criteri di ammissione al beneficio della rateazione

1. Su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica e/o finanziaria dello stesso, il Comune può concedere la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento e da ingiunzioni di pagamento di importo pari o superiore a euro 300,00, fatte salve eccezionali situazioni di disagio economico, nel rispetto delle regole previste dai successivi articoli 32 e 33 e secondo i seguenti elementi di valutazione che variano in funzione della tipologia di debitore:
 - per le persone fisiche e le ditte individuali, la rateazione è concessa in caso di grave disagio economico, valutato sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di valore inferiore a euro 20.000,00, riferito a tutti i componenti del nucleo ISEE del richiedente;
 - per le persone giuridiche (società di capitali, cooperative, associazioni, fondazioni, enti ecclesiastici, ecc..) e le società di persone la rateazione è concessa in caso di gravi difficoltà economiche e finanziarie, da valutarsi sulla base di bilanci, libri, registri e scritture contabili, estratti conto e qualsiasi altro documento comprovante lo stato di crisi.
2. La competenza alla gestione della procedura di rateazione è affidata al funzionario responsabile del tributo.

Articolo 32 – Domanda di rateazione: contenuto, termini e modalità di presentazione

1. Per accedere alla rateazione il debitore deve presentare apposita domanda adeguatamente motivata e debitamente documentata. Le persone fisiche e le ditte individuali devono allegare l'attestazione ISEE di valore inferiore a euro 20.000,00 valida alla data della domanda, mentre

le persone giuridiche e le società di persone devono corredare la propria istanza allegando adeguata documentazione che attesti la situazione di grave difficoltà economica e finanziaria; a titolo esemplificativo e non esaustivo: ultimo bilancio approvato o atto costitutivo se non ancora depositati in CCIAA, relazione sulla gestione o relazione economico-patrimoniale attestante lo stato di crisi, copia estratti conti riportanti movimenti e saldi degli ultimi 2 trimestri relativi ai conti correnti, depositi e/o conti titoli. E' facoltà del Comune richiedere al debitore ulteriore documentazione ad integrazione della pratica, da presentarsi perentoriamente entro il termine di 10 giorni. La mancata esibizione della documentazione richiesta entro il termine fissato comporta il diniego della domanda di rateazione.

2. In deroga al comma 1, non sarà necessario allegare alla propria domanda di rateazione alcuna documentazione che attesti la propria situazione di grave difficoltà economica e/o finanziaria qualora il piano rateale richiesto non ecceda le 6 rate mensili per tutti i soggetti richiedenti (persone fisiche, ditte individuali, persone giuridiche e società di persone), fermo restando il rispetto dei seguenti importi minimi:
 - importo minimo al di sotto del quale non si procede a rateazione: euro 300,00;
 - importo minimo di ogni rata mensile: euro 100,00.
3. La domanda di rateazione deve essere presentata al Comune entro il termine di scadenza dell'atto (avviso di accertamento o ingiunzione) di cui si chiede il pagamento rateale e comunque prima dell'avvio delle procedure esecutive. La domanda può essere consegnata dal richiedente direttamente allo sportello oppure trasmessa tramite posta ordinaria, posta elettronica o fax, allegando fotocopia di documento di identità.
4. Entro 30 giorni dal ricevimento della domanda o della documentazione aggiuntiva richiesta, il Comune comunica al richiedente l'accoglimento o il rigetto della richiesta di rateazione sulla base dell'istruttoria compiuta. In caso di accoglimento, viene trasmesso il piano di rateazione con la precisa indicazione delle rate, i relativi importi e scadenze, nonché le modalità di pagamento.

Articolo 33 – Modalità di rateazione e decadenza dal beneficio

1. La rateazione viene calcolata sull'importo totale dell'atto, comprensivo di oneri e spese, secondo un piano di ammortamento a rate costanti. La prima rata scade l'ultimo giorno del mese di concessione della rateazione. Le altre rate scadono l'ultimo giorno di ciascun mese.
2. E' possibile richiedere la rateazione contemporanea di più atti: l'importo da considerare ai fini del raggiungimento della soglia di accesso al beneficio sarà costituito dalla sommatoria dei singoli atti.

3. La durata del piano rateale non può eccedere i 30 mesi, avuto riguardo al rispetto delle regole di decadenza e prescrizione del tributo, e l'ammontare di ogni rata mensile non può essere inferiore a euro 100,00, fatte salve eccezionali situazioni di disagio economico valutate dal funzionario responsabile del tributo. Regole generali per l'articolazione delle rate fino ad un massimo di 30 rate mensili per domande di rateazioni corredate da idonea documentazione allegata, come richiesto dal comma 1 dell'articolo 32:
 - da euro 300,00 a euro 1.000,00: fino a 6 rate mensili;
 - da euro 1.000,01 a euro 3.000,00: fino a 8 rate mensili;
 - da euro 3.000,01 a euro 6.000,00: fino a 12 rate mensili;
 - da euro 6.000,01 a euro 15.000,00: fino a 18 rate mensili;
 - da euro 15.000,01 a euro 30.000,00: fino a 24 rate mensili;
 - oltre euro 30.000,00: fino a 30 rate mensili.
4. Il numero di rate in cui suddividere il debito viene stabilito in ragione dell'entità dello stesso e delle possibilità di pagamento del debitore, entro i limiti sopra previsti.
5. Per importi rilevanti, almeno pari a euro 50.000,00, il Comune può richiedere la presentazione di apposita garanzia bancaria o assicurativa.
6. La concessione della rateazione è subordinata alla valutazione della morosità pregressa e della correttezza del contribuente in riferimento all'assolvimento degli obblighi relativi ad altri piani di rientro già concessi.
7. E' ammessa la sospensione della rateazione in presenza di eventi temporanei che impediscano il ricorso alla liquidità (esempio: blocco conto corrente per successione).
8. Sugli importi rateizzati si applicano gli interessi nella misura stabilita dall'articolo 37, comma 2. Essi sono calcolati dall'inizio del piano di rateazione fino alla scadenza dell'ultima rata e devono essere corrisposti mensilmente unitamente alla rata dovuta.
9. Entro 10 giorni dal versamento di ciascuna rata, il contribuente deve consegnare al Comune le quietanze dell'avvenuto pagamento. In caso di mancato pagamento della prima rata o successivamente di due rate anche non consecutive il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione e l'intero importo residuo, maggiorato delle spese sostenute per la maggior dilazione, è riscuotibile in unica soluzione tramite ruolo o ingiunzione e non può essere oggetto di ulteriore rateazione.

Articolo 34 – Disciplina della rateazione per importi iscritti a ruolo

1. Ai sensi delle disposizioni contenute nell'articolo 26 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e nell'articolo 19 del D.P.R. n. 602 del 1973, la richiesta di rateazione riferita a importi

iscritti a ruolo coattivo deve essere presentata all'Agente della riscossione competente per ambito che agirà secondo le disposizioni normative vigenti.

TITOLO VIII – RIMBORSO, COMPENSAZIONE, INTERESSI E DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 35 – Rimborso

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata della documentazione dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
3. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura stabilita dall'articolo 37, comma 1, con maturazione giorno per giorno, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.
4. Non si procede al rimborso qualora l'importo complessivo da rimborsare per l'intero anno risulti inferiore a euro 10,00, fatti salvi eventuali limiti inferiori previsti dai regolamenti di disciplina delle singole entrate.
5. Nei casi in cui l'autore della violazione o i soggetti obbligati in solido vantino un credito nei confronti del Comune, il pagamento può essere sospeso se sia stato notificato atto di contestazione o di irrogazione della sanzione o provvedimento con il quale vengono accertati maggiori tributi, ancorchè non definitivi. La sospensione opera nei limiti di tutti gli importi dovuti in base all'atto o alla decisione del giudice tributario. In presenza di provvedimento definitivo, si procede alla compensazione del debito.

Articolo 36 – Compensazione

1. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota ancora dovuta eventuali eccedenze di versamento del medesimo tributo, del medesimo anno o di anni precedenti, senza interessi e purchè non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso. E' possibile procedere alla compensazione anche per versamenti effettuati dai contitolari, nel rispetto di quanto sopra.

2. Il contribuente che intende avvalersi della facoltà di cui al comma precedente deve presentare, almeno 60 giorni prima della scadenza del versamento, istanza di compensazione in alternativa al rimborso contenente almeno i seguenti elementi:
 - generalità e codice fiscale del contribuente e degli eventuali contitolari;
 - l'esposizione delle eccedenze di versamento che si intendono portare in compensazione distinte per anno d'imposta e tributo;
 - l'attestazione di non aver richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza o, qualora sia stato in precedenza domandato il rimborso, l'attestazione di rinunciare all'istanza di rimborso presentata.
3. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato dal contribuente alla data di prima applicazione della compensazione.
4. La compensazione è subordinata all'emissione da parte del Comune di apposita comunicazione di accoglimento del rimborso in compensazione al contribuente, accertata la sussistenza del credito.
5. La compensazione è applicabile anche tra tributi comunali diversi, con le stesse modalità indicate nei commi precedenti.
6. La compensazione non è ammessa nell'ipotesi di tributi riscossi tramite ruolo e nelle ipotesi di tributi affidati in concessione a terzi.

Articolo 37 – Interessi

1. Sulle somme dovute a seguito di inadempimento si applicano gli interessi nella misura del tasso legale, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Gli stessi interessi si applicano in caso di rimborso degli importi versati e non dovuti.
2. Sulle somme dovute a seguito di rateazione del pagamento, si applicano gli interessi nella misura del tasso legale in vigore alla data di presentazione della domanda di rateazione, aumentato di 2 punti percentuali.
3. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno.

Articolo 38 – Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di leggi o di altri regolamenti vigenti. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2018.



Attestazione Copia Conforme dei Documenti

Citta' di Asti

Per i documenti di seguito elencati, costituenti copia su supporto informatico, si attesta, ai sensi dell'art. 20, comma 3 del DPR n° 445/2000, che gli stessi sono conformi agli originali depositati presso i competenti uffici comunali.

Delibera		12 / 26/03/2018
Nome Allegato	Impronta Informatica	
P000031249_001000_REGOLAMENTO GENERALE ENTRATE.pdf	pQLoZq7YT4y97CMfEHq3Aw==	
D000070296_012000_CN_70296.pdf.p7m	5K28RTZkts6YNccSen+fng==	